

f) Il personale amministrativo.

Il personale degli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie è attualmente gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base della dotazione organica prevista, per ciascuna Commissione, dal D.M. 21 dicembre 2001 (in G.U. n° 91 del 18 aprile 2002).

Anche per l'anno 2006 i dati, rispetto all'anno 2005, evidenziano una diminuzione generale del personale delle Segreterie in alcuni profili professionali; in particolare tale diminuzione ha ancor più aggravato la carenza del profilo C1 e del profilo C2 segnalata nelle precedenti relazioni, vale a dire quello riguardante il personale legittimato a svolgere le mansioni che più propriamente attengono all'espletamento del servizio giurisdizionale (assistenza ai collegi in udienza, verbalizzazione, etc.).

Per fornire un quadro riassuntivo e schematico, va detto che i dipendenti effettivamente in servizio al 31 dicembre 2006, ammontano a 2.286 unità, su una pianta organica di 2.486 unità, con una carenza pari, quindi, all'8,05%.

Sul totale, si riscontra un lieve esubero unicamente nel profilo B1 (in tutto 29 unità), mentre in tutti gli altri dell'Area B ed in tutta l'Area C si evidenziano le carenze già segnalate. Invero, a fronte di una scopertura per numero di 110 unità nel profilo C1, ne ritroviamo 20 assenti nel profilo C2 e 23 nel profilo C3. Mancano, infine, 4 unità nell'area dirigenziale, presso le Commissioni Tributarie Regionali per la Calabria, per le Marche, per il Friuli Venezia Giulia e per il Piemonte.

g) le strutture materiali.

L'analisi delle Relazioni elaborate dai Presidenti delle Commissioni Tributarie, illustrative dell'attività svolta, fanno emergere, come dato pressochè generalizzato, la necessità di poter gestire a livello locale risorse da destinare sia all'ammodernamento delle attrezzature da ufficio, sia al rimborso spese di eventuali trasferte dei Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali al fine di assolvere alle funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 15, primo comma del D. Lgs. n. 545/92, sia, infine, alla formazione e all'aggiornamento del personale giudicante ed amministrativo.

Sono evidenziate con frequenza (ad esempio: Commissioni Tributarie Provinciali di L'Aquila, Chieti, Matera, Napoli, Imperia, Savona, Bari, Caltanissetta, Enna e Commissioni Tributarie Regionali della Lombardia e della Valle d'Aosta) situazioni deficitarie relative a locali e archivi.

Disfunzioni e carenze vengono segnalate anche per quanto attiene agli arredi che risultano vetusti e inadeguati (Commissioni Tributarie Provinciali di Alessandria, Chieti, Matera, Crotone, Mantova, Oristano e Commissione Tributaria Regionale del Piemonte).

Un dato positivo emerge da quanto comunicato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, la quale si è finalmente insediata in locali adeguati e dignitosi.

PARTE TERZA

LE RIFORME RITENUTE NECESSARIE

Capitolo Primo

RIFORMA COSTITUZIONALE E PROGETTO DI MODELLO EUROPEO

Accanto alla esigenza sopra accennata della pari dignità dei giudici tributari, occorre raggiungere ed in maniera definitiva e sotto ogni profilo, la pari dignità della giustizia tributaria con tutte le altre.

Per realizzare questo obiettivo occorre inevitabilmente procedere ad una riforma costituzionale.

Già nella relazione del 2003, il Consiglio si era fatto promotore di questa riforma, ancorandola al processo di giurisdizionalizzazione in atto delle Commissioni tributarie, che, di recente, si erano viste attribuire, con la legge 448/2001, la giurisdizione esclusiva in materia tributaria. La successiva legge del 2005 ha eliminato poi ogni dubbio interpretativo che era sorto, affermando che rientrano nella giurisdizione tributaria tutti i tributi di ogni genere e specie comunque denominati.

La proposta non era del tutto nuova. A tacer d'altro, la Commissione bicamerale per la riforma della Costituzione, risalente ai primi anni del '90, presieduta dall'On. Iotti e dall'On. De Mita, nel riformulare l'assetto istituzionale delle giurisdizioni, ne prevede una tripartizione. Alla giurisdizione ordinaria furono affiancate quella amministrativa (comprensiva anche di quella contabile) e quella tributaria. Già dagli anni '90 quindi, i tempi per questo salto di qualità furono ritenuti maturi per la giustizia tributaria da illustri costituzionalisti che facevano parte di quella Commissione.

I tempi viceversa non erano certamente maturi, né potevano esserlo all'epoca in cui fu scritta la Carta Costituzionale che non dedicò alla giustizia tributaria alcuna attenzione. Si limitò soltanto a far immaginare la sua sopravvivenza con la sesta norma transitoria quale giurisdizione speciale già esistente.

Le ragioni di questa omissione sono più che comprensibili, solo se si tiene presente lo stato, all'epoca, del contenzioso tributario, le cui controversie – allora definite di natura fiscale – erano considerate avulse dalla giurisdizione. Probabilmente si fece addirittura uno sforzo per lasciare garantita la sopravvivenza dei giudici speciali intorno alla cui natura vi fu un acceso dibattito.

Il costituente, era, da una parte preoccupato di garantire l'unità della giurisdizione, (tanto che qualcuno - come Calamandrei ed altri - pensò di sopprimere addirittura il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, per farli rientrare nella giurisdizione ordinaria), dall'altra, ed allo stesso tempo, era fermamente convinto

(Ruini in prima linea), che non era più possibile permettere che si continuasse a procedere, come nel periodo fascista, durante il quale si affermava di tanto in tanto, che qualche materia non fosse più soggetta al controllo giurisdizionale. Si disse quindi che non si poteva togliere ai cittadini, per un segmento di materia e di atti, la garanzia del ricorso giurisdizionale. Fu proposto comunque un emendamento che prevedeva, oltre alle giurisdizioni speciali del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, le giurisdizioni fiscali per la materia tributaria.

L'emendamento, ovviamente, non passò e, dopo ampia discussione, che si concentrò soprattutto sulla giustizia militare, venne fuori il testo dell'art. 103 così come oggi formulato.

Malgrado la citata sesta norma transitoria fissasse un termine di 5 anni, per una nuova disciplina delle giurisdizioni speciali, il legislatore intervenne soltanto nel 1972 e da quella riforma la Corte Costituzionale, con la nota sentenza del 1974, aprì le porte ad una interpretazione che poi ha consentito di ritenere la natura giurisdizionale delle commissioni tributarie.

Tuttavia non sono scomparse del tutto voci omogenee, ancorché trasversali sotto il profilo politico e cattedratico, che continuano a riproporre seri dubbi su detta natura, ancorata appunto alla sola interpretazione della corte costituzionale, ancorché ribadita in altre sentenze.

In effetti per ritenere definitivamente acquisita la pari dignità tra le giurisdizioni, è necessario che si intervenga in maniera espressa e precisa sul piano costituzionale, con l'inserimento della giurisdizione tributaria tra quelle previste dalla Costituzione.

Neppure la composizione eterogenea delle Commissioni tributarie, i cui componenti sono impropriamente definiti giudici onorari, pone ostacoli sul piano costituzionale alla luce dell'art. 102 della Costituzione che prevede la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia.

In sostanza è facile ritenere che, qualora il costituente del 48 avesse avuto il quadro che oggi presenta e rappresenta la giustizia tributaria, ne avrebbe certamente tenuto conto e non avrebbe potuto così microscopicamente ignorarla nella redazione dell'art. 103 della Costituzione. E' altrettanto lecito ritenere pertanto che un attento e responsabile costituente che si ponesse a riscrivere la seconda parte della Costituzione (come sembra possa avvenire in esito agli accordi politici, dopo l'esito negativo del referendum costituzionale di quest'anno) non inserisca, qualora volesse lasciare intatto l'impianto dell'art. 103, la seguente dizione: "I tribunali e le Corti di Appello tributarie (si dà per scontato il cambio della denominazione come si riferisce in altra parte della relazione) hanno giurisdizione esclusiva nella materia tributaria e nelle altre specificate dalla legge".

Detto assetto definitivo della giurisdizione tributaria costituirebbe un modello da proporre, sia sotto il profilo ordinamentale che processuale, agli altri paesi membri della Comunità Europea, nei quali, non esistendo una vera e propria giustizia del settore, il contenzioso fiscale rientra nella competenza o del giudice amministrativo o del giudice ordinario. Se si esclude sotto alcuni aspetti la Germania, che ha un sistema non molto lontano dal nostro, tutti gli altri paesi non hanno un organo

giurisdizionale, neanche di natura speciale, competente in via esclusiva in materia tributaria.

Il Consiglio di Presidenza ha in animo di portare avanti il progetto ardito di armonizzazione delle giurisdizioni tributarie, progetto che sarebbe più facilmente credibile ove quella italiana trovasse cittadinanza piena nella Carta costituzionale.

Capitolo Secondo

ATTRIBUZIONE DI NUOVA DENOMINAZIONE AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Sono diversi anni che il Consiglio di Presidenza ripropone la stessa istanza tendente ad allineare, anche sotto il profilo nominalistico, gli organi della giurisdizione tributaria, ipotizzando il cambio della dizione “Commissioni Provinciali e Regionali con quella più puntuale di Tribunali e Corti di Appello tributari”.

Si è detto e ripetuto che la questione, lungi dall’essere esclusivamente formale, ha dei contenuti pregnanti anche sotto il profilo del diverso messaggio che la parola commissione (che risente inevitabilmente di un contenuto amministrativo) rispetto a quello che scaturisce dalla espressione “Tribunali e Corti di appello tributarie”, che richiama direttamente la giurisdizione.

In occasione della conversione del D.L. 203/2005, avvenuta con legge 248/05, il risultato sembrava a portata di mano.

Invero dall’esame dei resoconti dei lavori parlamentari si ricava che in occasione di conversione in legge del D.L. n. 203/2005, la Commissione Finanze del Senato della Repubblica, in sede referente, in data 27 ottobre 2005 aveva approvato l’emendamento presentato dal Senatore Salerno (n. 3.0.10, già citato ad altro titolo in questa Relazione) con cui, sotto la rubrica “Disposizioni in materia di giustizia tributaria” veniva inserito un articolo “3-bis” che, al suo ottavo comma così recitava: “Nei decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545, e n. 546, le parole “commissioni tributarie” sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: “organi della giurisdizione tributaria” e le parole: “commissione tributaria provinciale” e: “commissione tributaria regionale” sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: “tribunale tributario” e: “corte d’appello tributaria”. ” (Va peraltro ricordato che già nella scorsa Legislatura il disegno di legge A.S. n°. 3766, predisposto dagli allora Sottosegretari alle Finanze On.li Marongiu e De Franciscis, prevedeva una nuova denominazione degli organi di giurisdizione tributaria, trasformati in “tribunali tributari” e “corti d’appello tributarie”. Detto D.D.L., per ragioni del tutto estranee alla questione qui in trattazione, non è mai diventato Legge dello Stato).

Nondimeno, in sede di conversione del citato D.L., il Governo pur avendo presentato nella legge di conversione un emendamento concernente le “disposizioni in materia di giustizia tributaria”, ha stralciato dallo stesso testo, approvato dalla Commissione finanze il cambio della denominazione di Commissione tributaria in Tribunale tributario. Si è successivamente appreso che solo la ristrettezza dei tempi di approvazione della legge di conversione (si sarebbe dovuto acquisire il parere della Commissione Affari Costituzionali, che avrebbe richiesto un rinvio dell’approvazione

dell'intera norma) ha impedito che la disposizione in discorso divenisse legge dello Stato.

Sulla base di queste premesse, pertanto, questo Consiglio di Presidenza, pur nei limiti delle attribuzioni che gli sono proprie, formula un sentito auspicio affinché il Legislatore voglia con sollecitudine completare un percorso iniziato ben 141 anni or sono (con la legge 14 luglio 1864, n. 1830, istituiva delle Commissioni comunali (o consorziali) e provinciali, aventi competenza sull'imposta di ricchezza mobile.

Ad esse venne ad aggiungersi poco dopo, l'istituzione della Commissione centrale, con il riconoscere finalmente alle Commissioni tributarie provinciali e regionali le più consone denominazioni di "tribunale tributario" e di "corte d'appello tributaria".

Capitolo terzo

MODIFICA DELL'ART. 3 D.LGS. 545/92: PREVISIONE DI INGRESSO NELLA MAGISTRATURA TRIBUTARIA ESCLUSIVAMENTE NELLA FUNZIONE DI GIUDICE; UTILIZZAZIONE DELLA TABELLA E) SOLO PER CONCORSI ESTERNI.

Alla pari dignità della giustizia tributaria, rispetto alle altre giurisdizioni, non può non corrispondere la pari dignità dei giudici tributari al loro interno. Si impone pertanto la modifica dell'art. 3 del D.Lgs. 545/92, nella parte in cui consente l'accesso alle funzioni apicali soltanto ad alcune categorie professionali, escludendone altre.

Come è noto detta legge limita l'accessibilità alle funzioni direttive (Presidenti di Commissione tributaria) ed a quelle direttive (Presidenti di sezione) ai soli componenti provenienti da una magistratura professionale (ordinaria, amministrativa, contabile o militare). A tal riguardo, è opportuno chiarire che la predetta esclusione si riferisce principalmente, se non esclusivamente, all'attività di natura "amministrativa" svolta dai Presidenti di Commissione e di sezione, posto che, con riferimento all'attività tipicamente giurisdizionale, da sempre è consentito a magistrati tributari non appartenenti a magistrature professionali di ricoprire la qualifica di vice presidente di sezione, e conseguentemente, di presiedere Collegi giudicanti. Ciò che, oltretutto, si ricava agevolmente anche dalla lettura del disposto dell'art. 2, comma 2, che espressamente prevede la sostituzione del Presidente della Commissione, in caso di assenza o impedimento, per quanto attiene alle funzioni non giurisdizionali.

Non appare fuori luogo ricordare che con la previgente normativa ordinamentale (D.P.R. n°. 636/72) le funzioni semidirettive erano pacificamente attribuite anche a soggetti non provenienti dalle magistrature professionali, purché in possesso di determinati requisiti culturali. E si noti che questi soggetti, in sede di passaggio dalle previgenti (commissioni tributarie di 1° e 2° grado (1° aprile 1996) alle attuali Commissioni tributarie provinciali e regionali sono stati tutti confermati nel grado, nella funzione e nell'incarico, a dimostrazione del riconoscimento della professionalità acquisita attraverso molti anni di ininterrotto e meritorio servizio (conferme definitivamente sancite dal Supremo Concesso Giurisdizionale Amministrativo: cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n°. 4806 del 17 giugno 2003).

Orbene, tutti questi soggetti, non potranno neanche partecipare ai futuri concorsi per l'attribuzione delle Presidenze di sezione, ovvero dovranno "essere esclusi perché non in possesso dei requisiti prescritti", secondo la dizione adoperata nelle predette fattispecie dal questo Consiglio. Il che appare manifestamente contrario oltre che alla logica, anche alla giurisprudenza amministrativa, che riconosce il

consolidamento delle posizioni soggettive (anche *contra legem*) per effetto del notevole decorso del tempo (cfr., tra tutte, C.d.S., sez. V, n°296/79).

Peraltro, ove si ponga mente locale alla circostanza che finanche questo Consiglio di Presidenza, che per legge è deputato ad amministrare l'intero *corpus* dei magistrati tributari, non riconosce più al suo interno alcuna distinzione tra giudici provenienti dalle magistrature professionali e giudici di altra derivazione (si veda l'art. 16-*quater* della L. n° 16/02), allora "l'aporia" dell'attuale situazione normativa risulterà ancora più evidente. Invero, non si può non prendere atto della contraddittorietà di una legge che consente ad un magistrato tributario, non proveniente da magistratura professionale, di presiedere addirittura l'Organo di autogoverno della magistratura tributaria – o, in altri ambiti, di aspirare alla carica di giudice costituzionale, o di magistrato della Suprema Corte di Cassazione (v. Cost., artt. 106, co. 3, e 135, co. 2) – ma gli nega anche solo la possibilità di concorrere per l'attribuzione di una più modesta Presidenza di sezione.

Due ragioni oggi rendono ancora più pressante la esigenza della riforma suddetta.

La prima consegue alla introduzione dei criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari previsti con il noto D.L. 203/2005.

Aver riattribuito al Consiglio, quale organo di autogoverno, un potere che gli è proprio, cioè quello di valutare l'attività giurisdizionale dei magistrati, riesaminando tutti i loro percorsi professionali, pone i presupposti per consentire, soprattutto nell'attribuzione degli incarichi superiori, la scelta tra i vari aspiranti sulla base di elementi cognitivi il più possibile completi.

Si deve abbandonare quindi la presunzione di maggiore professionalità ad alcune categorie, presunzione forse giustificata a suo tempo dall'assenza di detti elementi cognitivi, per approdare ad una valutazione comparativa dalla quale emergerà il magistrato con maggiore esperienza professionale, con maggiori attitudini, che avrà dimostrato di essersi impegnato di più e con accentuata diligenza, nello svolgimento delle sue funzioni.

La seconda scaturisce dalla riformulazione della tabella F, prevista dall'art. 44 ter e dalla legge 248/05, già effettuata dal Consiglio con l'attribuzione di un punteggio maggiore e più incisivo rispetto a quello della tabella E. Invero il punteggio della prima tabella, quantificato anno per anno per il periodo in cui il giudice svolge la propria attività giurisdizionale è stato notevolmente aumentato perché esso unitamente ai punteggi relativi ai criteri di valutazione della professionalità, consente al Consiglio, di avere quel quadro complessivo necessario per la valutazione globale delle attività di ogni singolo giudice e quindi di effettuare le necessarie comparazioni. Il punteggio della tabella E, viceversa rimane fuori dalla specifica attività del giudice tributario, poiché è rapportato alle singole professioni che consentono l'ingresso nella magistratura tributaria, privilegiando alcune rispetto ad altre. Essa, pertanto, deve essere applicata soltanto in occasione dell'ingresso nelle Commissioni tributarie e non nel passaggio nelle categorie superiori. In caso contrario il divario tra le varie categorie, determinato dai punteggi della tabella E, sarebbe destinato a non colmarsi mai.

E' auspicabile quindi, e il Consiglio ne fa oggetto di esplicita richiesta, la modifica delle legge 448/01, nella parte in cui impone il cumulo del punteggio di entrambe le tabelle ai fini del conferimento degli incarichi.

Capitolo quarto

DIVERSO ASSETTO DEL PERSONALE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Anche quest'anno, il Consiglio ritiene di dover richiamare l'attenzione del legislatore, sull'anomalia derivante dal fatto che il personale amministrativo delle Commissioni tributarie abbia un rapporto organico e di servizio con la parte pubblica resistente in giudizio, fatta eccezione per le controversie in materia di tributi locali e per altri tributi minori.

Pertanto, permane questa che non si esita a definire una situazione anomala già evidenziata più volte.

La complessa problematica del personale delle Commissioni tributarie, relativa ai compiti specifici che impegnano un ufficio giudiziario, necessita di una immediata soluzione soprattutto in questo momento in cui aleggia, presso il Dipartimento per le Politiche Fiscali, l'ipotesi di accorpate i vecchi profili professionali in nuovi profili, distinti per aree funzionali, che formeranno il nuovo ordinamento professionale.

Se la giustizia tributaria troverà una sua collocazione nella Carta costituzionale – come auspicato in altra parte della relazione – questo annoso problema che rappresenta forse l'ultimo elemento negativo che incide sulla stessa giustizia tributaria, alterandone quantomeno l'immagine della sua indipendenza e autonomia, si risolverebbe automaticamente.

Invero l'attuale rapporto di servizio organico di tutto il personale delle Commissioni tributarie con il Dipartimento per le Politiche Fiscali, dovrebbe inevitabilmente risolversi. Si crebbero così i presupposti in analogia a quanto avviene per altre giurisdizioni, per il suo passaggio nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Altre soluzioni non sono immaginabili.

Poiché detta riforma, malgrado tutto non appare dietro l'angolo, continua a ravvisarsi la opportunità, già ipotizzata nelle precedenti relazioni, che il suddetto personale, pur continuando ad appartenere organicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, venga costituito come ruolo autonomo che gli consenta di realizzare le aspettative di progressione in carriera e di mobilità attraverso la collocazione nei profili del suo ordinamento. Il ruolo autonomo in sostanza deve costituire lo strumento per una gestione che possa valutare la specificità del personale ed indirizzarne l'attività con una regolamentazione *ad hoc* ponendo in essere una struttura che sia consapevole delle problematiche degli uffici giudiziari della giustizia tributaria e che interagisca con questo Consiglio di Presidenza.

Per il buon funzionamento della giustizia tributaria, si richiede tanto la professionalità dei giudici tributari quanto quella del personale di supporto amministrativo. Ciò indipendentemente da considerazioni che incidono su aspetti burocratici, considerato che tale tematica è stata sviluppata, in tal senso, specialmente

dalla dottrina che, diversamente dalla giurisprudenza, oltre al merito, ha, per sua attitudine, analizzato anche gli aspetti tecnici del processo in tutte le sue componenti.

Tanto premesso, l'auspicio è che, il Consiglio in modo più coerente e conforme alla disciplina dettata dall'art. 24 del più volte citato D.Lgs. 545/92, venga chiamato a conoscere e, soprattutto, ad esprimere le sue valutazioni, allorché siano posti in essere provvedimenti che coinvolgono il personale delle istituzioni del contenzioso tributario.

E l'appello non è anacronistico ove si pensi alla prossima emanazione del DPR inerente l'organizzazione degli uffici dirigenziali generali e non, del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Appare opportuno fare anche qualche considerazione sul Personale del Consiglio di Presidenza assegnato, a supporto dell'attività istituzionale dello stesso, ad un Ufficio di Segreteria la cui articolazione (tuttora prevista dal D.M. del 2001 e non ancora dall'art. 30 del D.Lgs. 545/92), è regolamentata da una deliberazione del Consiglio (Regolamento per l'Organizzazione ed il Funzionamento dell'Ufficio di Segreteria, del 19/03/2002), di cui non si è in grado di conoscere la valenza effettiva nell'ambito del Dipartimento delle Politiche Fiscali (ed il dubbio non verrebbe fugato neanche laddove dovessero verificarsi le paventate innovazioni legislative in materia).

Il Personale di detta struttura, operante dal 1996, è portatore di una preparazione assai specifica, che non può essere inquadrata in nessun profilo professionale previsto per il Ministero in cui è incardinato, ad oggi, il Consiglio.

Sarebbe, pertanto, auspicabile che si definissero a quali funzioni equivalgano le competenze di cui al predetto Regolamento di organizzazione, attribuite ai dipendenti tutti, con particolare riguardo ai livelli più elevati e che, in tale sede, trovassero una definizione anche le funzioni affidate alle tre figure dirigenziali cui spettano competenze diversificate, specifiche per il Direttore, oggi Segretario Generale per Regolamento e per il Direttore del Servizio di Ragioneria, e, non meglio identificate per il terzo dirigente, come, peraltro, risulta dagli obiettivi assegnati dal Dipartimento che ne distingue le attribuzioni esclusivamente per determinazioni del Consiglio.

Dette osservazioni tendono, peraltro, a porre in evidenza la differenziazione tra il personale in servizio presso le CC.TT., le cui mansioni potrebbero trovare corrispondenza, in senso lato, nell'attività svolta dal personale degli uffici assegnati ai reparti del contenzioso, rispetto al personale del Consiglio di Presidenza che, per le ragioni suesposte, può trovare riconoscimento solo nella classificazione di profili lavorativi dettati dal Consiglio, nell'esercizio dell'autonomia amministrativa. Detta autonomia è sempre stata disconosciuta, soprattutto in occasione della proposta del Consiglio per il riconoscimento dell'Ufficio di Segreteria quale struttura di livello dirigenziale generale (vedasi delibere dal 1999 al 2003 in possesso dell'A.F.), relazionata, conclusivamente, con nota del 14 novembre 2005, diretta rispettivamente al Dipartimento per le Politiche Fiscali ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito dell'istanza del Segretario Generale di vedere riconosciuta l'attribuzione del trattamento economico di dirigente di 1^a fascia, in attesa di una modifica

regolamentare che preveda il posto di dirigente generale presso il Consiglio per il Segretario Generale, come più volte rappresentato dallo stesso Dipartimento per le Politiche Fiscali.

Nelle altre ipotesi di tale negazione, si è trattato, infatti, di spostamento di personale che, assegnato presso l'Ufficio di supporto, si era reso inidoneo per le esigenze del Consiglio per cui si richiedeva il rientro all'Ufficio di provenienza o, viceversa, di personale che sarebbe stato idoneo per il miglior funzionamento dello stesso.

Capitolo quinto

PROPOSTA DI REINTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ANTICIPATO POSSESSO

L'art. 16 quater, comma 1, lett. b) D.L. 28/12/2001 n. 452, convertito dalla legge 27/2/2002 n. 16 aggiunse al n. 1 dell'art. 11 D.Lgs. 545/92 il seguente periodo: "Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12".

La introduzione dell'istituto dell'anticipato possesso, in analogia a quanto previsto dall'art. 10 dell'ordinamento giudiziario, risponde all'esigenza di ridurre di fatto i tempi che sono necessari per concludere la procedura della nomina o del trasferimento dei giudici. La istituzionale sinergia che intercorre tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Consiglio di Presidenza, dilata inevitabilmente i tempi necessari per il perfezionamento della suddetta procedura poiché, esaurita quella concorsuale, alla delibera di nomina segue la predisposizione del D.P.R., ai sensi dell'art. 9, primo comma, con le necessarie firme del Ministro e del Capo dello Stato. Una volta formalmente completo, detto D.P.R., ha bisogno del visto della registrazione della Corte dei Conti, che di solito comporta tempi lunghi.

Il legislatore nel 2001 si fece carico della esigenza di ridurre detti tempi, in casi di necessità ravvisabili dal Consiglio di Presidenza e consentì, con la richiamata norma, al Consiglio stesso di richiedere al Ministro dell'Economia e delle Finanze l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni al giudice nominato, prima della suddetta registrazione.

Per ragioni non ancora del tutto chiare, ma verosimilmente riconducibili ad una mera omissione, il legislatore del 2005, nel riscrivere ex novo tutto l'art. 11 del richiamato D.Lgs. 545/92, abolendo il novennato e quant'altro, tralasciò di riproporre lo stesso periodo che prevedeva la introduzione dell'anticipato possesso.

Nei lavori preparatori e nella relazione al disegno di legge, nessun riferimento viene fatto a detta abrogazione, per cui si deve ritenere che essa sia frutto di una svista e certamente non di una precisa scelta politica. Non è immaginabile infatti, che si sia voluto coscientemente eliminare un istituto che consente speditezza e rapidità superando formali lungaggini procedurali.

Si auspica pertanto la reintroduzione nell'art. 11 D.Lgs. 545/92 del seguente periodo che risulta abrogato dalla legge n. 248/05 e precisamente: "Nei casi di

necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12".

Capitolo sesto

COMMISSIONE CENTRALE: PROBLEMA ANCORA IRRISOLTO.

La devoluzione alle Commissioni tributarie regionali del contenzioso che, ancora oggi, la Commissione tributaria centrale non riesce a definire costituirebbe, sotto più profili, un intervento doveroso da parte del Legislatore.

Invero, il circolo virtuoso che ha consentito di smaltire in un tempo relativamente breve il notevole arretrato giacente innanzi alle Commissioni tributarie regionali e provinciali ha, come immediata conseguenza, quella di rendere disponibili energie e risorse che potrebbero essere utilmente dedicate alla definizione del contenzioso ancora pendente innanzi alla Commissione tributaria centrale, organo peraltro posto al di fuori dell'ambito della giustizia tributaria soggetta ai poteri amministrativi di questo Consiglio.

Nelle iniziali intenzioni del Legislatore del D.Lgs. n° 554/92, la Commissione tributaria centrale doveva vedere la conclusione della sua attività in un lasso di tempo relativamente breve, in modo che le energie e l'indiscussa professionalità dei suoi componenti potessero essere utilizzate a tutto vantaggio delle Commissioni tributarie regionali. Ma l'intervento della Corte costituzionale sull'art. 75, 2° comma, del D.Lgs. ordinamentale (sent. n° 111 del 16 aprile 1998) ha svuotato di contenuto il disegno del Legislatore, dando origine alla contraddittoria situazione per cui oggi un organismo di conclamata professionalità e di indiscusso prestigio dedica la sua attività esclusivamente alla trattazione di ricorsi ormai obsoleti, il più recente dei quali risale all'anno 1996. Ciò nonostante, anche in forza di un meccanismo di reclutamento ancora molto vitale (le ultime nomine di cui si ha notizia risalgono al mese di ottobre del corrente anno 2004), la sopravvivenza del citato organo giurisdizionale – e degli oneri finanziari per il suo funzionamento - appare assicurata ancora per molti decenni a venire.

Pertanto, questo Consiglio ritiene doveroso sollecitare anche quest'anno il Legislatore ad avviare una riflessione circa l'utilità della sopravvivenza della Commissione tributaria centrale, al fine di considerare l'opportunità di devolvere alle Commissioni tributarie regionali il contenzioso ancora pendente innanzi al citato organo giurisdizionale, se del caso consentendo l'inserimento dei magistrati che ne fanno parte nelle Commissioni tributarie di merito.

Tutto ciò non senza aver finalmente ricordato che una riforma in tal senso consentirebbe di evitare i costi aggiuntivi derivanti dal prevedibile moltiplicarsi delle cause tese al riconoscimento della responsabilità patrimoniale dello Stato per l'eccessiva durata dei processi (L. 24 marzo 2001, n° 89).